

# COMUNE DI TARZO

Provincia di Treviso  
Regione del Veneto



## PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

## PI - Piano degli Interventi - Variante "UNESCO"

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

## NTO - estratti normativi



PROGETTAZIONE  
Matteo Gobbo, pianificatore


con  
Alessia Rosin

SINDACO  
Vincenzo Sacchet

SETTORE URBANISTICA  
Marcello De Cumis  
Paola Balliana

SEGRETARIO  
Rolando Fontan

luglio 2021



Si riportano di seguito gli articoli oggetto di modifica relativi alla Variante di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" (Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21)

In **blu** il testo inserito

In **rosso** il testo eliminato

## NTO - Norme Tecniche Operative

(estratti)

### Articolo 1 FINALITA' E CONTENUTI DEL PI

1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PATI) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).
2. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PATI, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Il piano degli interventi provvede a:
  - a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004;
  - b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
  - c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della LR n. 11/2004;
  - d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
  - e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
  - f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
  - g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione;
  - h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
  - i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n. 11/2004;
  - j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n. 11/2004;
  - k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

4. Le presenti norme disciplinano gli interventi diretti a:

- a) salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale paesaggistico e ambientale;
- b) riordinare e riqualificare la struttura insediativa del centro del capoluogo e dei centri urbani minori;
- c) migliorare il sistema delle infrastrutture urbane e territoriali;
- d) conservare e valorizzare i caratteri del paesaggio rappresentativi dei valori d'integrità e autenticità riconosciuti nel Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

A tale scopo, i contenuti del PI vengono classificati nei sistemi ambientale – paesaggistico, insediativo e relazionale; per ciascun sistema vengono definite specifiche regole operative.

### Articolo 38 AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA E BUFFER ZONES

1. Nelle aree di completamento delle aree nucleo (che comprendono anche le buffer zones) si perseguono obiettivi di mantenimento delle caratteristiche costitutive, in particolare è prevista:

- la conservazione ed il potenziamento degli elementi naturali della rete a verde (siepi, filari, macchie boscate, ecc.). Si possono apportare modifiche ai perimetri delle buffer zones, conseguenti ad interventi da attuare, solo previa puntuale descrizione delle motivazioni che le rendono necessarie. Le modifiche apportate in sottrazione dovranno essere adeguatamente compensate predisponendo idonei interventi a verde, nelle aree pertinenti alle strutture edilizie, in grado di garantire, mantenere e/o potenziare la funzionalità ecologica delle stesse;
- Il rafforzamento dei caratteri di naturalità del territorio e seminaturali dell'ecotessuto, pertanto gli interventi volti al miglioramento fondiario o alle sistemazioni agrarie, deve essere attuato assicurando la formazione di siepi, macchie boscate, filari alberati, incentivando altresì l'aumento della naturalità di tali ambiti anche in contesto urbano o periurbano;
- il divieto di apertura di cave e discariche;
- il divieto di insediamento di strutture produttive non agricole, edificazioni ad alto consumo di suolo o fortemente impattanti;
- il divieto di mutamento permanente delle residue superfici boscate. In quelle di recente formazione è previsto il miglioramento strutturale e vegetazionale;
- il divieto di transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità poderal (ad eccezione dei mezzi agricoli impegnati nell'attività agricola);
- il divieto di strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- il divieto di allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati.

2. Nel caso di interventi che prevedono la riduzione della parte boscata gli stessi dovranno essere preceduti dalla ricognizione e censimento delle superfici a bosco, con l'individuazione degli esemplari di alto fusto e delle siepi all'interno dei coltivi. Sono in ogni caso vietati gli interventi che prevedano la riconversione di tali aree a seminativo.

3. Gli interventi di riconversione colturale in vigneto e/o frutteto sono ammesse a condizione che le opere di rimboschimento compensativo o di miglioramento boschivo siano realizzati all'interno o in ambiti contigui a quello di intervento, favorendo la ricostituzione del bosco originario ed il rafforzamento dei corridoi ecologici esistenti o a potenziamento delle eventuali aree a bosco e/o a macchia boscata. Sono altresì prescritte le seguenti modalità di intervento:

- vanno accertate, documentate e censite le effettive consistenze boschive e praticole;
- vanno garantite le connessioni verdi e della rete ecologica, entro e a margine dell'area interessata dall'intervento e comunque la superficie a bosco e/o a filare, non potrà essere inferiore al 15% della superficie totale, da realizzare anche su aree adiacenti, comprese eventuali capezzagne o altre aree libere;
- va mantenuta l'attuale morfologia dei suoli e comunque si escludono interventi di riconversione colturale in vigneto e/o frutteto in aree con pendenza superiore al 50%;

- ad esclusione dei crinali, lungo i confini dell'area a vigneto e/o frutteto di nuovo impianto, va mantenuta una fascia di larghezza di almeno ml ~~5,00~~ 6,00. Entro tale fascia saranno previste le nuove piantumazioni arboree ed arbustive, secondo le specie previste dal PQAMA. Nel caso di interventi adiacenti a strade pubbliche la fascia dovrà essere di larghezza di almeno ml ~~5,00~~ 6,00 e nel caso di interventi adiacenti ad abitazioni di terzi, tale fascia dovrà essere di almeno ml 20,00;
- nel caso di aree a vigneto e/o frutteto di nuovo impianto, lungo i lati adiacenti a lotti edificati e a strade pubbliche, saranno previste schermature a siepe di altezza massima di ml 2,50;
- il progetto di nuovo impianto di vigneto e/o frutteto dovrà contenere un elaborato specifico sulle misure atte a dimostrare la congruità idrogeologica, le opere consolidamento dei versanti, dei terrazzamenti, qualora ammessi, di captazione e smaltimento delle acque;
- vanno sottoposti alla preliminare acquisizione del parere da parte del competente Servizio Forestale Regionale;
- vanno sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 36 comma 10.

Per le aree ricadenti all'interno dell'ambito UNESCO, valgono inoltre le disposizioni prescrittive contenute al punto B1.7 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico "Norme di conservazione del Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

## Articolo 41 AMBITI ED ELEMENTI DI TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

1. Il PI individua nel territorio comunale ambiti di tutela dalle peculiari caratteristiche morfologiche, paesaggistiche ed ambientali e detta norme volte a preservare specifiche caratteristiche del sistema ecologico-ambientale presente, nonché di alcuni caratteri paesistico-percettivi. Con riferimento all'art. 43 delle NT del PATI, il PI persegue la conservazione e la salvaguardia delle aree boschive o destinate al rimboschimento. Vanno pertanto potenziate e rafforzate le azioni e gli interventi di sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive presenti, con impiego di specie autoctone o naturalizzate, secondo quanto previsto nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

1. Le zone agricole ricadenti all'interno delle *Core Zone e della Buffer Zone del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"* riportate in cartografia di PI sono sottoposte a tutela paesaggistica disciplinata dai seguenti commi.

2. Ai fini della tutela delle caratteristiche del paesaggio agrario in tutto il territorio comunale devono essere conservati e valorizzati, i seguenti elementi:

- a) la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori;
- b) l'assetto viario podereale ed interpodereale: la viabilità carraia podereale ed interpodereale deve essere mantenuta avendo riguardo al divieto relativo di impermeabilizzazione permanente del suolo;
- c) i segni sul territorio che testimoniano di precedenti assetti morfologici;
- d) gli esemplari arborei non fruttiferi, singoli o in gruppi o in filari, nonché le siepi e le macchie arbustive esistenti: è fatto generale divieto di abbattimento di esemplari arborei d'alto fusto, fatte salve le comprovate ragioni fitosanitarie e di pubblica incolumità.
- e) le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali;
- f) le steli, le edicole, le cappelle, i capitelli e simili.

Gli interventi di trasformazione fondiaria, comprese le opere per il drenaggio e la subirrigazione finalizzate alla trasformazione fondiaria stessa, devono assicurare il mantenimento del precedente volume di vaso mediante il risonamento dei fossi a partire da quelli di seconda raccolta, ovvero creando nuovi volumi di vaso (vasche, stagni, ecc.).

3. Sono altresì individuati dal PI i seguenti elementi lineari e puntuali di particolare valenza storica, culturale e paesaggistica:

a) Filari e alberature

Il PI persegue la finalità di valorizzare e salvaguardare anche le emergenze puntuali del patrimonio vegetale, in particolare i grandi alberi, le siepi, i filari e le macchie boscate. Tali

emergenze naturali sono tutelati e conservati nella loro integrità strutturale e biologica. Il PI prevede altresì la realizzazione di ulteriori filari, siepi e fasce arborate a salvaguardia di siti meritevoli di tutela, ovvero finalizzati a costituire quinte arboree di mitigazione e di filtro.

A tutela degli stessi siti, ancorché individuati nelle tavole di PI, valgono le seguenti prescrizioni:

- è vietato alterare e/o intaccare in qualunque modo l'apparato radicale dei soggetti arborei isolati con operazioni di qualsiasi genere che possano comprometterne la stabilità e lo stato sanitario;
- è vietato procedere al taglio indiscriminato della parte epigea (chioma) in modo da alterare in modo sostanziale la forma tipica e caratteristica propria di ciascuna specie e della tradizione locale di allevamento. A tal fine sono invece prescritti gli interventi di ordinaria manutenzione atti a conservare i caratteri botanici di pregio del soggetto arboreo e/o dell'impianto;
- eventuali immagini (edicole, quadri, foto, ecc.) di soggetti religiosi presenti e parte integrante del significato storico e della tradizione religiosa locale del soggetto arboreo andranno mantenute e/o ricollocate nella posizione originaria.

b) Coni visuali e punti panoramici

Ai sensi dell'articolo 136, comma 1°, lettera d) del Codice del Paesaggio, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.

Il PI individua e contrassegna mediante il simbolo di "cono di visuale", alcuni siti che per localizzazione, morfologia e destinazione, offrono la possibilità di percepire visualmente elementi singolari di paesaggio, insieme e porzioni di ambiente e territorio costruiti e non.

Tale cono racchiude un'area di forma triangolare di 45° che si estende per ml 200 dal vertice.

In prossimità e all'interno del cono di visuale si applicano le attenzioni di cui al precedente articolo 7 e al successivo articolo 42.

In tali ambiti il Comune può individuare ed attrezzare, con propri progetti specifici, le aree per il parcheggio, la sosta ed altre eventuali attrezzature di arredo (panchine, percorsi pedonali, ecc.) che non ostacolino comunque la percezione panoramica dei luoghi.

4. Si richiamano, inoltre, gli altri elementi riferiti al PATI della Vallata, quali invariati da salvaguardare e da tutelare.

## **Articolo 55 ZTO E - ZONE DESTINATE ALLA FUNZIONE AGRICOLA PRODUTTIVA**

### DEFINIZIONE DELLE ZONE AGRICOLE

1. Il PI disciplina la parte di territorio comunale destinato all'uso agricolo e forestale e ne regola gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche e/o edilizie incidenti sul patrimonio dei beni naturali, ambientali ed antropici del territorio.

2. Il PI individua, con apposita grafia, le seguenti parti del territorio agricolo e i valori e le tutele naturali che lo caratterizzano:

- zona agricola;
- ambiti sottoposti ad edificazione controllata e limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistiche - ambientali e di integrità fondiaria;
- aree di edificazione diffusa;

3. Il PI per le aree individuate al comma precedente disciplina le destinazioni rivolte:

- all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica;
- agli insediamenti abitativi e produttivi rurali;
- alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

### EDIFICABILITA' NELLE ZONE AGRICOLE

4. Nel territorio agricolo sono ammessi gli interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole - produttive così come definite dalla

DGR n. 31 78/2004, ai sensi dell'art. 50 lettera d, punto 3, sulla base di un Piano Aziendale, esclusivamente riferiti all'imprenditore agricolo, con i seguenti requisiti minimi:

- a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della LR 12 dicembre 2003, n° 40;
- b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla LR 3 luglio 1992, n° 19;
- c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati negli Atti di Indirizzo.

5. Il Piano Aziendale di cui al presente articolo, completo di tutta la documentazione richiesta, redatto da tecnico abilitato, secondo gli Atti di Indirizzo, è approvato dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

6. Gli interventi edificatori previsti dalle presenti norme sono consentiti agli aventi diritto ai sensi della LR 11/2004 articolo 44 e s.m., nonché a quanto contenuto negli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della suddetta legge regionale.

7. Sono sempre consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), b), c), d) del DPR n. 380/2001 nonché gli ampliamenti così definiti all'art. 44 comma 5 della LR 11/2004.

8. Sono inoltre ammesse, in accordo con gli enti competenti, infrastrutture per la difesa del suolo quali: canali, opere di difesa idraulica come i bacini artificiali per casse di espansione, lagunaggio, impianti tecnici di modesta consistenza, acquedotti e simili, cabine elettriche, sistemazione agrarie, piste di accesso ai fondi.

9. Sono escluse tutte le attività nocive di prima e seconda classe di cui al D.M. 12 febbraio 1971 e successive modifiche ed integrazioni, le discariche, le industrie estrattive, le cave, i depositi di materiali non collegati all'attività agricola.

10. Il cambio di destinazione d'uso dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali degli edifici stessi e nel rispetto delle caratteristiche ambientali secondo le indicazioni del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale. Per gli edifici esistenti aventi destinazioni d'uso miste va privilegiata la funzione prevalente, se compatibile con le caratteristiche tipologiche funzionali dell'edificio e del contesto ambientale. In ogni caso deve essere privilegiata la funzione residenziale e in subordine le attività di agriturismo e quelle finalizzate alla dotazione di attività connesse alla produzione agricola ed è ammissibile qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- edifici abbandonati;
- edifici non più funzionali alla conduzione del fondo come individuati dal PI, ovvero la cui non funzionalità venga certificata mediante idonea relazione agronomica, approvata dall'IRA;
- ripristino della destinazione d'uso originaria purché compatibile.

Quanto al presente comma vale anche per tutti i casi, compresi quelli già previsti dal previgente PRG.

È consentito il cambio d'uso di annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo di altra proprietà, solo nel caso in cui la distanza dai vigneti è pari a 10,00 ml.

Altre destinazioni d'uso potranno essere ammesse secondo le disposizioni contenute al punto 8 dell'Allegato C delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico (Appendice 1).

11. Le nuove costruzioni residenziali dovranno rispettare i seguenti parametri:

- distanza dalla strada: articolo 19 delle presenti NTO;
- altezza fabbricato: ml 6,50;
- distacco tra i fabbricati: ml 10,00;
- distanza dal confine: ml 5,00 in caso di zto ED e ml 10,00 nel caso di zto E.

12. E' inoltre consentita, solo in presenza dell'abitazione principale, unicamente in assenza di corpi edilizi accessori esistenti e in presenza di un riordino complessivo dell'area rispetto a strutture precarie e provvisorie, la realizzazione di modesti manufatti, senza opere permanenti nel suolo, destinati al ricovero di piccoli animali, degli animali di bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché il ricovero delle attrezzature per la conduzione del

fondo, da realizzare in legno, secondo i seguenti parametri:

- superficie coperta: non superiore a mq 30,00;
- altezza massima: ml 3,00;
- distanza dal confine: ml 5,00 in caso di zto E e ml 10,00 nel caso di altra zto.

E' ammesso un solo manufatto da realizzare esclusivamente nell'area di pertinenza dell'edificio principale.

12.Bis Per i manufatti realizzabili ai sensi dell'articolo 44, comma 5ter, della LR 11/2004, solo ed esclusivamente in legno e/o materiali biocompatibili. Quanto al presente articolo può essere realizzato laddove vi sia una necessità dimostrata e si applicano i seguenti parametri:

- ubicazione: esclusa la parte sommitale della collina in modo da non alterare il profilo morfologico e il relativo skyline;
- Sc: non superiore a mq 25,00 su un'area pertinenziale con superficie non inferiore a 2.000 mq;
- H: massima di ml 3.00 tra la linea naturale ed originaria del terreno e la linea esterna del colmo; e comunque dovranno risultare organicamente inseriti nel contesto edilizio ed ambientale; Il tetto dovrà essere a due falde con sporto massimo di 70 cm, e il relativo manto di copertura in legno o "simil legno";
- distanze da determinarsi nei seguenti modi:
  - Ds: come da DM 01.04.1968, n. 1404, nonché dal nuovo Codice della Strada;
  - Dc: non inferiore a ml 5,00.

Le destinazioni d'uso possono essere: ricovero animali per allevamenti di tipo familiare, nonché deposito attrezzi in genere e prodotti agricoli.

Gli elaborati progettuali da presentare in allegato alla SCIA, titolo abilitativo obbligatorio per quanto al presente articolo, dovranno contenere gli accorgimenti per l'integrazione e la mitigazione ambientale (localizzazione in rapporto al fabbricato principale, rispetto delle visuali paesaggistiche, mascheramenti e mitigazioni vegetali, ecc.). Tali strutture sono consentite unicamente in assenza di corpi edilizi accessori esistenti in grado di svolgere tali funzioni di ricovero attrezzi.

A tali manufatti dovrà essere conferita autonomia e dignità progettuale e si dovranno applicare le norme del DPR 380/2001. Il manufatto dovrà essere realizzato in coerenza con le caratteristiche tipologiche locali potrà essere dotato di servizi igienici (WC e lavandino) ed in tal caso va richiesta ed ottenuta l'autorizzazione allo scarico. La realizzazione di tali manufatti è soggetta al pagamento del contributo di costruzione come accessorio.

La congruità funzionale del manufatto dovrà essere verificata ed asseverata da tecnico abilitato. In zona di vincolo ambientale è richiesta la relazione semplificata con la procedura prevista per legge.

13. Nelle zone agricole, le attività orto-floro-vivaistiche in serra, sono regolate dall'articolo 44 comma 6 della LR 11/2004 e dalla DGR n. 172 del 03.02.2010 coi rispettivi allegati.

14. All'interno delle *Core zone* e *Buffer zone* del Sito UNESCO 'Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene' valgono gli indirizzi contenuti nell'art. 77 delle NTA del PATI. In conformità con l'art.3.14 del Disciplinare Tecnico, le categorie di intervento funzionali all'attività agricola sono le seguenti:

**1^ Categoria - interventi di manutenzione** così ripartiti:

- 1a - interventi di espianto e reimpianto su singole unità colturali di cui è prevista la conservazione della morfologia e delle modalità/tipologia d'impianto (attività libera);
- 1b - interventi di espianto e reimpianto di più unità colturali o comunque che realizzino un nuovo assetto fondiario e agro-produttivo, con diverse modalità/tipologia d'impianto, movimenti di terra e nuovi drenaggi (SCIA);

**2^ Categoria - interventi di ricomposizione fondiaria e recupero del mosaico colturale originario** di terreni in condizioni di degrado per effetto dell'abbandono costituendo un'operazione di autentico restauro ambientale e del paesaggio agrario storico (SCIA);

**3^ Categoria - interventi di conversione a coltura viticola**, di terreni non utilizzati per colture agricole, o storicamente occupati da bosco e/o da prato, costituendo una trasformazione permanente del paesaggio (SCIA).

~~14.0 Per ogni movimento terra in zona agricola, seppur legato all'attività agricola sia da parte di aziende agricole che di soggetti privati, deve essere presentata obbligatoriamente una~~

~~SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), secondi i disposti del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento edilizio vigente e/o adottato. Gli elaborati da allegare alla SCIA sono quelli previsti dal Regolamento edilizio, previa integrazione documentale ritenuta necessaria ed obbligatoria espressamente richiesta dal responsabile del procedimento, con particolare attenzione all'aspetto idraulico, forestale ed idrogeologico. Restano naturalmente salvi i contenuti di altre norme in genere (Beni ambientali, vincolo idrogeologico-forestale .....).~~

Gli interventi di *Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria* funzionali all'attività viticola di cui al punto B2.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico sono soggetti a SCIA. Gli interventi di *Gestione e Miglioramento Fondiario di cui al punto B2.2* delle Linee Guida sono soggetti ad attività libera. La documentazione tecnica da presentare per il rilascio del titolo abilitativo dovrà rispettare le disposizioni di cui al punto B2.3 delle Linee Guida.

14.1 I movimenti terra devono rispettare la morfologia originale dei terreni e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione. (punto B1.2.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

I movimenti terra sono obbligatoriamente soggetti a compensazione (sterri/riporti) all'interno dell'area d'intervento. La profondità massima rispetto alla quota dello stato di fatto, intesa come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto, per superfici non superiori a 5.000 mq per singola unità colturale fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, per la messa in sicurezza di cose e persone, non possono essere superiore a:

- 1,00 m nelle *core zone*,
- 1,50 m nelle *buffer zone dal piano naturale ed originario*.

Sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2.000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a girapoggio (punto B1.2.1 lett. a) e b) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

Non può essere in ogni caso ed in alcun modo modificato l'andamento naturale ed originario del terreno, ad eccezione di eventuali terrazzamenti per i soli vigneti, detti terrazzamenti non devono in alcun modo essere superiori a ml 2,50 di superficie piana complessiva.

Detti movimenti terra devono distare ad almeno 5 ml dai confini di proprietà e/o viabilità varie, al fine di raccordarsi alle medesime proprietà/viabilità confinanti, realizzando appositi canali per il contenimento all'interno della propria proprietà/area d'intervento dell'acqua bianca.

14.2 I movimenti terra sono obbligatoriamente soggetti a compensazione (sterri/riporti) all'interno dell'area d'intervento. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto B1.2.1 dalla lettera c) alla lettera j) delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico.

14.3 ~~Non sono da considerarsi movimenti terra la preparazione del terreno all'impianto colturale in genere (estirpazione delle radici ..... ed ogni attività/opera che non alteri/modifichi il piano di campagna esistente), drenaggi per la raccolta/smaltimento delle acque bianche. Opere/attività che vanno solo comunicate (attività libera) secondi i disposti del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento edilizio vigente e/o adottato. Gli elaborati da allegare sono quelli previsti dal Regolamento edilizio previa integrazione documentale ritenuta necessaria ed obbligatoria dal responsabile del procedimento.~~ Forma e dimensioni dell'unità colturali" intesa come appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colturali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato, sono definite al punto B1.3 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico.

14.4 ~~Nei casi di avvallamenti o prominente in genere deve essere richiesta espressa deroga con motivazione valida e documentata. Tale deroga potrà essere concessa solo ed esclusivamente per una superficie massima del 10% dell'area di proprietà e comunque fino ad un massimo di 5.000 mq., il tutto deve essere adeguatamente documentato con espressa definizione delle quantità ed origine/destinazione della medesima terra movimentata. Tale deroga va allegata alla SCIA di cui al punto 14 precedente. Non è previsto alcun obbligo al rilascio della deroga.~~ Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agrafia dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5%



misurato lungo il filare, come definito al B1.4.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico. Sistemazioni diverse (ritocchino, cavalcapoggio, a traverso) sono tollerate nel rispetto dei dei limi ti e dei parametri di cui al B1.4.2 e B1.4.3 delle Linee Guida.

Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, devono essere dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali (punto B1.4.4 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico). È d'obbligo la realizzazione del necessario impianto di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acqua bianche con l'indicazione del punto di scarico, nonché la dimostrazione della capacità del punto di scarico esistente di ricevere. Sarà a carico del richiedente procedere alle opere di manutenzione e sistemazione del punto di scarico esistente, nonché ogni opera necessaria all'adeguamento. L'ufficio in casi specifici e particolari potrà richiedere anche uno studio idraulico, a firma di tecnico specializzato nel settore.

~~14.5 — La realizzazione o sostituzione di vigneti o impianti culturali in genere, esistenti senza alcun movimento terra deve essere solo comunicato, previa relazione tecnica agronomica, con allegata planimetria, di un professionista e relativa asseverazione sulla conformità alle norme e/o strumenti urbanistici adottati/vigenti.~~

14.6 ~~Per i nuovi~~ **Le nuove unità colturali (vigneti, frutteti, oliveti o colture similari)** dovranno dotarsi di fasce di rispetto inerbite ~~le distanze da rispettare obbligatoriamente, compresi eventuali tiranti~~ con le seguenti dimensioni minime misurate dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare, ~~sono le seguenti~~ (punto B1.5.1 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico):

- 5,00 ml tra le singole unità colturali;
- 6,00 ml da siepi ripariali, filari e alberate poste sui confini di proprietà; dalle più prossime formazioni forestali, macchie boschive, e altre formazioni arboree;
- 10,00 ml dall'unghia superiore della sponda o dal piede dell'argine verso campagna dei corsi d'acqua arginati, (art. 96, lettera f del R.D. 523/1904), quale fascia tampone, da mantenere a prato, o per la formazione di sistemi vegetazionali improduttivi e adeguati al sito o dall'unghia superiore delle Doline.

**I nuovi impianti di vigneto, oliveti, frutteto o colture similari** dovranno essere posti a una distanza non inferiore a:

- ~~3,00 ml da canali in genere anche se chiusi e dalle strade;~~
- 6,00 m dal ciglio stradale di strade a uso pubblico e/o piste ciclabili, dai confini di proprietà e dagli orti familiari;
- 10,00 ml ~~dalle zone residenziali~~ dal limite di zona
  - o con diversa destinazione urbanistica (es. ZTO A, B, C ed ED);
  - o con differente livello di compatibilità;
  - o di elevata sensibilità ambientale.
- 15,00 ml (radiali dagli spigoli) da fabbricati residenziali esistenti, di proprietà di terzi, ricadenti in qualsiasi ZTO;
- ~~1,50 ml dai confini di proprietà;~~
- 1,50 ml dai sentieri mappati e dalle strade silvopastorali.

**Per il reimpianto di vigneti, oliveti, frutteti o colture similari**, esistenti alla data di approvazione di quanto al presente articolo, ovvero ottobre 2016, ~~le distanze da~~ **deve** rispettare ~~le seguenti distanze~~ (punto B1.5.2 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico) ~~sono~~:

- 10,00 ml. (radiali dagli spigoli) da fabbricati residenziali esistenti, di proprietà di terzi, ricadenti in qualsiasi ZTO;
- dai confini di proprietà come preesistenza;
- ml 1.50 dalle strade. Se quanto esistente e da reimpiantare, è ad una distanza compresa tra 1,50 e 3,00 ml, deve rimanere alla distanza in cui si trova; se invece è inferiore ai 1,50 ml deve essere realizzato ad 1,50 ml dalla viabilità.

Alle distanze di cui sopra non è ammessa deroga né accordo/convenzioni tra privati.

È consentito il cambio d'uso di annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo di altra proprietà, solo nel caso in cui la distanza dai vigneti è pari a 10,00 ml.

Lungo il confine di proprietà laddove ci sono fabbricati residenziali esistenti c'è l'obbligo di realizzare una schermatura a siepe con essenza autoctona con altezza non inferiore a 2,00 ml. ed una lunghezza pari al triplo rispetto al fronte del fabbricato residenziale, rispetto al vigneto. Per quanto disciplinato al presente comma, il professionista dovrà presentare, in allegato alla documentazione prevista, un'apposita dichiarazione esplicita sul rispetto delle distanze come sopra indicate. ~~È obbligo la realizzazione del necessario impianto di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque bianche con l'indicazione del punto di scarico, nonché la dimostrazione della capacità del punto di scarico esistente di ricevere. Sarà a carico del richiedente procedere alle opere di manutenzione e sistemazione del punto di scarico esistente, nonché ogni opera necessaria all'adeguamento. L'ufficio in casi specifici e particolari potrà richiedere anche uno studio idraulico, a firma di tecnico specializzato nel settore.~~

Le dimensioni delle fasce di rispetto sono applicate (in proiezione orizzontale) in caso di terreni pianeggianti o con pendenze non superiori al 15%. Con terreni che presentano pendenze di versante superiori al 15%, le dimensioni saranno misurate sulla linea della massima pendenza. (punto B1.5.3 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico)

14.67 Per area d'intervento si intende l'area sulla quale avviene materialmente la trasformazione/intervento, mentre per ambito dell'azienda, o area di proprietà, l'intera proprietà anche se costituita da più mappali. E' obbligatorio allegare alla SCIA o Comunicazione una planimetria in scala adeguata comprendente l'intero ambito dell'azienda al fine di verificare l'inserimento del singolo intervento, ivi compreso un'indicazione dei mappali confinanti con movimenti terra o interventi in fase di realizzazione.

~~14.7 E' obbligatorio conservare ruscelli o canali o fossati aperti preesistenti, ne è assolutamente vietata la tombinatura. Le opere di drenaggio e captazione delle acque non devono in alcun modo arrecare danni, conseguenti alla loro realizzazione, sulle proprietà limitrofe e sulle proprietà pubbliche. E' obbligatorio il ripristino e manutenzione dei canali/ruì esistenti in genere, nonché ripristino delle sezioni originarie.~~

14.8 I vigneti, i movimenti terra in genere ed i terrazzamenti su terreni con pendenza pari o superiore al ~~50%~~ 70% sono assolutamente vietati. Tale pendenza deve essere misurata sull'intera area interessata dall'intervento per fasce con intervallo non inferiore ai 20 ml..

14.9 Sono sempre consentiti i reimpianti di vigneti o colture in genere esistenti alla data di adozione del primo Piano degli Interventi, salvo indicazione specifiche di piani /strumenti diversi e/o norma varie e quanto ai punti precedenti ed al presente ~~14.9~~ comma.

14.10 In ogni caso è obbligatorio conservare ruscelli o canali o fossati aperti preesistenti, ne è assolutamente vietata la tombinatura ~~anche parziale~~. Le opere di drenaggio e captazione delle acque non devono in alcun modo arrecare danni, conseguenti alla loro realizzazione, sulle proprietà limitrofe e sulle proprietà pubbliche. E' obbligatorio il ripristino e manutenzione dei canali/ruì esistenti in genere, nonché ripristino delle sezioni originarie.

In presenza di aree a rischio idraulico e idrogeologico riportate nella tavola b03 del PATI ("aree esondabili e a ristagno idrico" – art. 37 NT) non è ammesso alcun movimento terra e/o quanto previsto dal presente articolo, ivi compreso quanto ammesso in deroga al comma 14.4. Tale divieto ha l'obiettivo di impedire la sottrazione di volumi di invaso utili alla regimazione dell'onda di piena. Sono tuttavia consentiti impianti di nuovi vigneti e/o reimpianti di vigneti esistenti e relativi drenaggi, canalizzazioni senza alcuna modifica della morfologia naturale ed esistente del terreno, a condizione tassativa che la situazione ex post sia caratterizzata da una configurazione plano-altimetrica tale da garantire una volumetria di invaso superiore rispetto a quella dello stato ex ante. A tal fine dovrà essere predisposto un adeguato studio con progettazione idraulica a firma di un ingegnere abilitato, che dimostri e garantisca una volumetria di invaso superiore a quella esistente. In tali aree, tenuto conto delle criticità presenti, non è ammessa in caso di allagamenti la richiesta di risarcimento danni. A tal proposito il richiedente dovrà presentare specifica dichiarazione di essere a conoscenza delle criticità dell'area e di non esigere risarcimenti danni in caso di esodo.

14.11 In materia di *sostegni vivi e tutori, elementi costitutivi del mosaico colturale, di viabilità interpodereale e recinzioni*, si applicano le disposizioni contenute ai punti (punto B1.6-7-8 delle Linee Guida del Disciplinare Tecnico).

#### 14.12

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma 14 si applicano le sanzioni previste all'art. 6 delle Norme del Disciplinare Tecnico.

15. Per le recinzioni in zona agricola valgono le disposizioni di cui al Regolamento Edilizio comunale (art. 50 comma 1 lettera d). Eventuali deroghe all'altezza potranno riguardare esclusivamente le aree strettamente adibite a strutture funzionali all'attività agricola, sulla base di adeguato progetto, accompagnato da una relazione agronomica che dimostri la necessità e la funzionalità di dette opere.

#### ALLEVAMENTI

16. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 LR 11/2004 per la costruzione di manufatti ad uso allevamento, sono definiti: allevamenti familiari, allevamenti in nesso funzionale, allevamenti intensivi.

**Allevamenti familiari.** Trattasi di allevamenti con carico zootecnico inferiore ai 500 capi per gli animali di bassa corte e inferiore a 2 t per specie quali bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo, così come definiti alla lettera q), comma 1, art. 2, DGR 2495/2006 come modificato dal Decreto della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 134 del 21.04.2008.

**Allevamenti in nesso funzionale** (allevamenti eccedenti l'autoconsumo). Insediamenti zootecnici con collegamento funzionale ad una azienda agricola; tali edifici e manufatti rientrano nella tipologia delle strutture agricole – produttive, ai sensi dell'art. 44 comma 8 della legge regionale 23.04.2004, n. 11.

**Allevamenti intensivi.** Insediamenti zootecnici con carico allevato superiore ai limiti di classe I, come da DGR 856 del 15.05.2012.

Per i manufatti ad uso **allevamento familiare** si applicano:

- Sc: come da Piano aziendale approvato;
- distanze: da determinarsi come da tabella seguente:

distanza minima (ml)				
dalle abitazioni di proprietà	dalle abitazioni di terzi	dai confini	dalle strade	Limiti zona agricola (zone storiche, consolidate residenziali, di riqualificazione, trasformazione non produttiva)
10	20	10	D.M. 1404/1968	20

Tali edifici, funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, dovranno essere inseriti nel contesto territoriale in modo da mitigarne l'impatto visivo mediante opere di sistemazione a verde che rendano il nuovo fabbricato o manufatto compatibile con i valori paesistici del contesto, come da apposita relazione, redatta da tecnico abilitato.

Per nuove strutture e manufatti per **allevamento in nesso funzionale** si applicano:

- Sc: come da Piano aziendale approvato;
- distanze: da determinarsi come da tabella seguente:

distanza minima (ml)					
specie	dalle abitazioni di proprietà	dalle abitazioni di terzi	dai confini	dalle strade	Limiti zona agricola (zone storiche, consolidate residenziali, di riqualificazione, trasformazione non produttiva)
Bovini, Equini, Ovicapri	20	30	15	D.M. 1404/1968	30

Avicoli Conigli	20	40	15	D.M. 1404/1968	40
Suini	30	50	15	D.M. 1404/1968	50

Le distanze di cui ai punti precedenti sono da intendersi come reciproche. Le stesse vanno rispettate sia nel caso di nuove edificazioni/insediamenti urbani, sia nel caso di aumento della capacità potenziale dell'allevamento superiore al 25% di quella esistente, previa verifica del rispetto dei requisiti igienico - sanitari.

Le distanze minime da rispettare per gli allevamenti in nesso funzionale, che superano la classe dimensionale I sono quelle previste per gli insediamenti zootecnici intensivi, come da DGR 856/2012.

17. Nelle zone agricole sono possibili impianti per acquacoltura secondo i seguenti indici:

- indice fondiario di copertura: 50%;
- altezza dei fabbricati: 3,00 ml;
- distanza dalle strade: come da Nuovo Codice della Strada e articolo 19 delle presenti NTO;
- distanza dai confini: 20,00 ml (solo per gli edifici);
- distanza edificio dalle abitazioni: 30,00 ml.

**Appendice 1 – Linee Guida del Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”** (Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21 e DGR n. 1507 del 15 ottobre 2019) – Linee Guida